

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

CAPITOLATO GENERALE

PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, DA DESTINARE ALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ED ALL'ASST OVEST MILANESE



Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato disciplina la fornitura di derrate alimentari da destinare all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario ed all'ASST Ovest Milanese.

Art. 2 - Fabbisogno presunto e caratteristiche qualitative

Le caratteristiche qualitative della fornitura sono riportate nell'allegato capitolato tecnico quale parte integrante (All.1).

I beni oggetto di fornitura dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle caratteristiche qualitative indicate nel suddetto allegato.

Art. 3 - Requisiti minimi

Le derrate alimentari e più in generale le modalità di esecuzione della fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e cogente specificati nell'articolo 10 del capitolato tecnico.

ART. 4 - Durata del contratto, eventuale rinnovo e proroga

Il contratto per la fornitura di derrate alimentari è di durata quinquennale dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Alla scadenza del contratto originario, l'impresa aggiudicataria si impegna a continuare l'esecuzione alle stesse modalità e condizioni stabilite in sede di gara, senza soluzione di discontinuità per 180 giorni e comunque per il periodo necessario all'espletamento di una nuova gara.

ART. 5 – Fabbisogno presunto

In considerazione della particolarità della fornitura e di eventuali cambiamenti organizzativi, i quantitativi, riferiti a singoli prodotti, a giudizio insindacabile dell'azienda, potranno essere oggetto di variazione, in aumento o in diminuzione, anche in misura significativo del fabbisogno presunto.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il somministrante non potrà pretendere indennizzi né modifiche delle altre condizioni contrattuali.

I beni oggetto di somministrazione dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle caratteristiche qualitative indicate nel suddetto allegato.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura di quei prodotti (in aggiunta o in sostituzione di quelli specificatamente richiesti) che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze.

Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti Autorità nazionali e/o regionali, l'assetto istituzionale dell'Azienda dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora:

- a) nell'ipotesi di afferimento all'Azienda di altre strutture a fornire alle condizioni organizzative ed economiche risultanti dalla presente gara le maggiori quantità di prodotti che si rendessero necessarie, fatta salva la facoltà delle parti di pattuire un prezzo minore in funzione dell'incremento quantitativo della fornitura;
- b) nell'ipotesi di afferimento ad altre Aziende di Ospedali e strutture oggi appartenenti all'Azienda

ASST Valtellina e Alto Lario

a proseguire la fornitura, alle condizioni organizzative ed economiche risultanti dalla presente gara, a favore della nuova Azienda assegnataria delle strutture, salvo il diritto di quest'ultima di recedere dal contratto, mediante Raccomandata A.R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data di efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione istituzionale. L'esercizio del recesso (art. 1373 C.C.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza la prestazione di alcun corrispettivo per il recesso e senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione.

ART. 6 - Spese d'imballo e di trasporto

Tutte le spese d'imballaggio e di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura, sono a carico del fornitore.

Gli imballaggi dei beni forniti dovranno essere conformi alle norme speciali in vigore.

Tutti gli adempimenti previsti da norme legislative e regolamentari per la somministrazione dei beni in oggetto saranno a carico del fornitore, che ne risponderà in proprio sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Controlli

La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel Capitolato, costituisce elemento essenziale della fornitura.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare difetti non rilevati all'atto della consegna.

ART. 8 - Contestazioni, inadempienze, difformità qualitativa dei beni

I beni diventano di proprietà dell'Azienda e il fornitore, previa verifica ed accettazione del somministrato, acquista il diritto al pagamento del relativo importo.

Il fornitore non è esonerato dalle proprie responsabilità qualora all'atto dell'impiego vengano riscontrati vizi apparenti od occulti a carico dei beni consegnati ed accettati in occasione delle ricognizioni e delle verifiche di cui all'art. 7.

Il somministrante sarà tenuto a ritirare ed a sostituire i beni rifiutati con altri corrispondenti alle prescrizioni contrattuali entro il termine stabilito dall'Azienda.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Azienda per l'eventuale perdita o deterioramento, durante il periodo di custodia, dei beni rifiutati qualora essi non siano ritirati dal fornitore entro il termine di 15 giorni.

Le spese di perizia, in caso di accertamento di difformità dei beni dalle condizioni contrattuali, saranno a carico del somministrante.

ART. 9 – Penalità

Il fornitore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e sanzioni amministrative, è soggetto all'applicazione di penalità quando:

ASST Valtellina e Alto Lario

- a) Sostituisca i beni rifiutati oltre il termine di cui all'art. 8.
In tale ipotesi l'Azienda avrà la facoltà di applicare, a carico del somministrante, una penalità pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dei beni consegnati, nonché di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale;
- b) non effettui in tutto od in parte le somministrazioni entro i termini e secondo le modalità contrattualmente previsti.
In tale ipotesi l'Azienda avrà la facoltà di applicare, a carico del somministrante, una penalità pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dei beni non consegnati, nonché di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale;
- c) si verificassero ritardi nella somministrazione rispetto ai tempi stabiliti.
In tale ipotesi l'amministrazione avrà la facoltà di applicare per ogni ritardo una penale di Euro 300,00.= elevabile fino a Euro 600,00.= in caso di recidiva.

Nei casi a) - b) - c) comunque la penale, calcolata per le percentuali previste, non potrà essere inferiore, per singola contestazione a € 250,00.

L'Azienda avrà inoltre la facoltà di acquistare beni simili sul mercato, addebitando al fornitore l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dal contratto.

L'Azienda avrà comunque la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ed all'addebito dei maggiori oneri derivanti dalla nuova procedura concorsuale per inadempimenti riguardanti la quantità o la qualità dei beni somministrati o nell'ipotesi di mancata rispondenza del servizio e dei beni ai requisiti tecnici previsti.

E' sempre comunque fatta salva per l'Azienda la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza di inadempimenti contrattuali.

Le penali verranno richieste per iscritto da parte dell'Azienda a seguito del verificarsi delle casistiche sopra elencate.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

L'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- b) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità dell'erogazione del servizio, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- c) quando a carico del Fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- d) in caso di cessione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
- f) nei casi di morte del Fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del Fornitore in favore dei propri dipendenti;



Ove l'Azienda ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera b) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al Fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'Azienda adotterà le determinazioni ritenute opportune. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il Fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e f) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'Azienda dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all'interno del presente capitolato speciale.

Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Imprese sono vincolate alle rispettive offerte, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l'obbligo di ottemperare alla propria offerta.

Se da tale fattispecie derivano aggravii economici a carico della Azienda detti aggravii sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale dell'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni dell'appalto e della perfetta riuscita della fornitura.

Il rispetto delle scadenze temporali previste è condizione indispensabile a garanzia della regolare realizzazione ed espletamento dell'attività contrattuale.

L'aggiudicatario, inoltre, è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa, regionale o municipale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della regolare esecuzione della fornitura e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente per eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dalla medesima o dal suo personale.

Art. 12 - Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non

ottemperare all'erogazione della fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorreranno gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

La Società dovrà garantire la continuità dei servizi o di manutenzione, e collaborare con l'Azienda al fine di evitare interruzioni dello stesso.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.

La Società si impegna ad eseguire le attività contenute e le modalità indicate nelle Disposizioni Tecniche del presente Capitolato o secondo quelle diversamente concordate tra le parti.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda.

La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.

Art. 13 - Norme di comportamento

La Società aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme di sicurezza del lavoro.

Art. 14 - Norme di sicurezza

A- PRESCRIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- il D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. del 10/03/98 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. del 18/09/2002 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Nel contesto degli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme si richiama in particolare che lo stesso deve:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;

ASST Valtellina e Alto Lario

- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall'ASST, nell'attuazione del piano di emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto potrà essere richiesto che il suddetto personale venga chiamato a far parte della squadra di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998”;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore – autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice - presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore riguardo alla sicurezza, l'ASST ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

B - DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLA CONCORRENTE/AGGIUDICATARIA

In fase di aggiudicazione la società aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell'appalto.

- documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
- modalità operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell'attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
- elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- nominativi dei rappresentanti dei lavoratori

ASST Valtellina e Alto Lario

- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
- soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d'igiene e sicurezza del lavoro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano qualora lo ritenga inadeguato.

C- RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L.vo n. 81/08

In osservanza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , la stazione appaltante:

fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST e misure di prevenzione ed emergenza", allegato al presente capitolato (Allegato SPP.1).

Art. 15 - Danni a persone e/o cose

L'Appaltatore si fa interamente carico di ogni responsabilità inerente la gestione della fornitura, ivi compresa la responsabilità degli infortuni del personale addetto che deve essere opportunamente addestrato. L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'ASST od a terzi nell'espletamento della fornitura.

In particolare, deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Deve inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto.

Art. 16 Fatturazione Elettronica - Pagamenti

A far data dal 31 marzo 2015 vige la norma nazionale (Decreto Legge n. 66/2014) che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario
---------------------	------------------------------------------------------------



Codice IPA:	asstvdal
Codice Univoco Ufficio:	E6I0NB
Nome dell'Ufficio:	U.O.C. Approvvigionamenti
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	
Partita Iva:	00988090148

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
 2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
- Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente

In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.
Il fornitore provvederà ad emettere la fattura mensile posticipata.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, le parti nell'ambito della propria libera contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'ASST entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse.

Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante

ASST Valtellina e Alto Lario

costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Si porta a conoscenza, inoltre, che questa ASST ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti.

La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti interessi legali a decorrere dal 61° giorno nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accorsi. La Ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010:

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA' ASSOLUTA, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

_____ da sottoscrivere espressamente

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Art. 17 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 18 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara, valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.

Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D.lgs 50/2016.